



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 294 del 20/02/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

30) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE RUSSO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA MIGLIACCIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. FRANCESCO BARBATO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.S.D. CASSINO CALCIO 1924 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E DELL'ART. 23, COMMA 5, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 del C.G.S. e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Migliaccio Andrea e Russo Gabriele, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza;
- Cassino Calcio 1924, euro 400,00 di ammenda.

Di ritenere, altresì, il deferito Barbato Francesco responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per n.2 gare, da scontare nel campionato di competenza.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 20 febbraio 2026

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato